

## **Allegato A**

**Disposizioni per l'attuazione dell'intervento SRA - ACA 17**

**Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori**

**Annualità 2024**

## **Premessa**

Il presente atto riporta le disposizioni per l'attuazione dell'intervento SRA17 – “Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori”; per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alla Decisione UE n. C(2023) 6990 final che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, alla delibera GR n. 1534 del 27 dicembre 2022: “Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027” e s.m.i. e alla delibera di GR n. 340 del 03.04.2023 “PSP 2023-2027 - Disposizioni comuni per l'attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt.70, 71 e 72 del Reg. UE 2021/2115” e s.m.i.

## **1. Descrizione dell'intervento**

L'abbandono dei pascoli provoca la ricolonizzazione da parte di arbusti ed alberi, con conseguente contrazione degli spazi pascolivi aperti, scomparsa degli habitat di pregio e delle specie selvatiche ad essi legate, perdita di biodiversità e riduzione dell'eterogeneità del paesaggio.

La corretta gestione dei pascoli salvaguarda il territorio stesso e le sottostanti pianure dai rischi derivanti dall'abbandono e dal conseguente dissesto idrogeologico.

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie pascolata al fine di garantire la presenza dell'attività zootecnica con quella di grandi carnivori (es. lupo, orso, sciacallo, ecc.).

Tale presenza è fonte di preoccupazione soprattutto per le problematiche legate ai danni da predazione.

Pertanto, è necessario continuare a rafforzare le misure di prevenzione, onde evitare un aumento del numero di attacchi e del numero di perdite a carico degli allevatori e favorire una maggiore accettazione sociale della presenza dei grandi carnivori nelle zone rurali.

L'intervento prevede l'utilizzo di strumenti di prevenzione degli attacchi quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni fisse semi permanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica per il pascolamento, il ricovero notturno degli animali e l'impiego di cani da difesa del bestiame aiutando gli allevatori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi e allo stesso tempo, contrastando il progressivo abbandono dei pascoli, soprattutto quelli più impervi ed isolati, privi di strutture.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

L'impegno ha durata quinquennale a decorrere dal 1° gennaio.

Dal presente intervento sono escluse le aree della Toscana dove non sono presenti grandi carnivori (lupo e sciacallo), ovvero le isole dell'arcipelago Toscano.

## **2. Criteri di ammissibilità dei beneficiari**

Sono beneficiari dell'intervento:

- Allevatori, singoli o associati delle seguenti specie di interesse zootecnico: ovini, caprini, bovini, che esercitano il pascolo sul territorio regionale ad esclusione dei territori delle isole dell'arcipelago Toscano, e che devono:

- possedere un codice allevamento attivo in BDN

- possedere nel proprio fascicolo aziendale superfici oggetto di pascolamento le cui ammissibilità sono previste nel Sistema informativo di ARTEA.

### 3. Altri criteri di ammissibilità

Sono previsti i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità:

- Azienda con Superficie minima oggetto d'impegno (SOI) corrispondente alla superficie di pascolamento: 5 ha per gli ovini e/o caprini e 10 ha per i bovini. In caso di domanda sia per gli ovini e/o caprini che per i bovini le superfici oggetto di pascolamento devono essere distinte;
- in caso di allevatori delle specie ovina e/o caprina devono possedere almeno uno o più cani (il possesso deve risultare da iscrizione all'anagrafe canina) afferenti alle razze specifiche per la guardiania (secondo la razza registrata all'anagrafe canina) secondo le disposizioni del bando attuativo.

La Superficie oggetto d'impegno (SOI) viene determinata avendo a riferimento il numero massimo di ettari oggetto di pascolamento che può essere ammesso ad impegno per ciascuna UBA dell'allevamento, pari a 2,5 ha e pertanto gli allevamenti ovini e/o caprini devono avere una consistenza di almeno 2 UBA e gli allevamenti bovini devono avere una consistenza di almeno 4 UBA.

La SOI corrispondente alla superficie oggetto di pascolamento, è ad appezzamenti variabili ed è pertanto possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno, fermo restando il numero di ettari ad impegno.

Il venir meno dei criteri di ammissibilità relativi ai beneficiari o agli altri criteri di ammissibilità determina la decadenza dal sostegno ed il recupero di quanto già eventualmente erogato.

### 4. Indicazione della tipologia di sostegno

Il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di SOI corrispondente alla superficie oggetto di pascolamento, differenziato in base alla specie allevata, secondo quanto riportato nella scheda di intervento CSR della Toscana 2023-2027, come segue:

| SPECIE ALLEVATA  | PREMIO PER HA DI SOI A PASCOLO (EURO) |
|------------------|---------------------------------------|
| OVINA E/ CAPRINA | 101,00                                |
| BOVINA           | 66,00                                 |

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie oggetto di pascolamento, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta ad impegno.

Le SOI su cui si calcola il sostegno sono ad appezzamenti variabili e non possono ridursi nel corso del periodo di impegno (cfr. par. 6 Impegni).

Per la determinazione del premio, nel caso di domanda sia per ovini e/o caprini che per bovini le SOI degli ovini e/o caprini sono distinte da quelle dei bovini come indicato in domanda di aiuto/pagamento.

Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana ad esclusione delle isole dell'arcipelago toscano che non rientrano nel presente intervento in quanto non risulta in detti territori la presenza di grandi carnivori.

Nel caso in cui il fabbisogno finanziario complessivo di tutti i beneficiari risultati ammissibili superi di almeno il 10 % la dotazione finanziaria annua di cui al par.11, viene applicata la seguente degressività per scaglioni di superficie a premio:

|                                | Fino a 50 ha | Oltre 50 ha fino a 150 ha | Oltre 150 ha |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| percentuale del premio massimo | 100,00%      | 60,00%                    | 50,00%       |

Nel caso di domanda sia per gli ovini e/o caprini che per i bovini, per l'applicazione della degressività si devono considerare le superfici distinte come da domanda di aiuto/pagamento ammessa.

## 5. Individuazione dei criteri di selezione delle domande

L'intervento prevede l'applicazione di principi di selezione nel caso in cui le richieste eccedano le risorse disponibili. I beneficiari sono posti in graduatoria secondo il seguente ordine:

| <i>Principi di selezione</i>  | <i>Criteri</i>       | <i>Punti</i> |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Specie allevata               | a) Ovini e/o caprini | 15           |
|                               | b) Bovini            | 10           |
| Punteggio massimo concedibile |                      | 15           |

I punteggi di cui alle lettere a), e b) non sono cumulabili

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con minore importo richiesto.

## 6. Impegni

Gli impegni, di durata quinquennale, volti ad assicurare la custodia degli animali, da parte dell'allevatore, della famiglia o di suo personale, secondo le specifiche delle disposizioni attuative del bando, consistono in:

a) per gli allevatori di ovini e/o caprini:

- utilizzo di specifiche protezioni anti-predazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse per il ricovero notturno del bestiame o ricovero in stalla, per un periodo di pascolo di almeno 120 giorni,
- utilizzo di cani afferenti alle razze specifiche per la guardiania (secondo la razza registrata all'anagrafe canina) secondo le modalità definite dalla Regione nel bando attuativo.

La responsabilità dell'utilizzo improprio dei cani da guardiania, in caso di danno degli stessi a persone o cose, rimane in capo al beneficiario.

b) per gli allevatori di bovini:

- utilizzo di specifiche protezioni fisiche anti predazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse o semi permanenti elettrificate o senza protezione elettrica, per le superfici oggetto di pascolamento, per un periodo di pascolamento di almeno 120 giorni;
- assicurare l'utilizzo e la corretta funzionalità delle recinzioni con riferimento al periodo di pascolo di almeno 120 giorni.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

## **7. Altri obblighi**

I beneficiari dell'intervento SRA17 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 4.2 *Rispetto degli obblighi diversi da quelli dell'intervento* dell'allegato A alla Dgr n. del 08 aprile 2024 n. 387 "PSP 2023-2027. CSR Toscana 2023-2027. Modifiche alla DGR n. 340 del 3 aprile 2023 che approva le disposizioni comuni per l'attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021".

Si richiamano in particolare gli obblighi relativi alla condizionalità secondo le disposizioni applicative di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Nell'ambito della disciplina di condizionalità si individuano elementi di base pertinenti in merito al al Criterio di Gestione Obbligatorio 13 che attua le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 ai sensi della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, così come stabilito dal PSP.

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali di cui all'allegato 2 al DM 9 marzo 2023 sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti con riferimento ai requisiti minimi relativi al benessere animale, così come stabilito dal PSP.

Gli obblighi relativi alla condizionalità sociale di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento, come disposto al par. 4.2.2 della DGR n. 387/2024.

## **8. Combinazioni e cumuli con altri interventi/misure/tipi di operazioni e ecoschemi**

I premi di SRA 17 sono cumulabili con quelli connessi a tutti gli interventi a capo e a superficie del PSP 2023 2027 e agli ecoschemi e a tutti gli interventi del PSR 2014-2022 ai sensi della DGR del 12 febbraio 2024 n. 101e s.m.i..

## **9. Subentro**

Il subentro nell'impegno è possibile solo a condizione che vi sia una cessione totale dell'allevamento/i della specie oggetto d'impegno e il subentrante possenga i requisiti di ammissibilità previsti dal presente intervento.

## **10. Formazione e gestione della graduatoria e degli elenchi dei beneficiari**

Sulla base delle istanze di aiuto e pagamento, presentate secondo i termini delle relative disposizioni nazionali, ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento in base ai requisiti d'accesso, ai criteri di selezione, alle modalità di calcolo del sostegno e alle risorse disponibili e delle domande non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e gli elenchi suddetti come disposto al par. 3.2 dell'allegato A della DGR del 8 aprile 2024 n. 387.

Il provvedimento suddetto è pubblicato anche sul sito della Regione Toscana.

## **11. Definizione del quadro finanziario**

Le risorse stanziare per l'intervento sono pari a 5 milioni di euro, con una dotazione annua di 1 milione di euro.